



Giugno 2016

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (ordinanza sul registro LPPsi)

1. Situazione iniziale

La legge federale del 18 marzo 2011¹ sulle professioni psicologiche (LPPsi) è in vigore dal 1° aprile 2013, ad eccezione degli articoli 38–43 (sezione 3: Registro). Nella stessa data è entrata in vigore anche l'ordinanza del Consiglio federale del 15 marzo 2013² sulle professioni psicologiche (OPPsi), che contiene la maggior parte delle disposizioni di esecuzione della LPPsi.

L'ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (ordinanza sul registro LPPsi) costituisce l'ultima parte della normativa di attuazione della LPPsi. Secondo l'articolo 40 capoverso 2 LPPsi, il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati che devono essere contenuti nel registro delle professioni psicologiche (PsiReg) e sulle modalità del loro trattamento. L'ordinanza dovrà entrare in vigore il 1° agosto 2016 assieme agli articoli 38–43 LPPsi concernenti lo PsiReg.

L'elaborazione delle disposizioni di ordinanza concernenti lo PsiReg ha potuto beneficiare dell'esperienza pluriennale maturata sin dal 2008 nella gestione e nell'ulteriore sviluppo del registro delle professioni mediche universitarie (MedReg). Lo PsiReg avrà scopi e funzionalità fondamentalmente simili a quelli del MedReg, su cui si baserà anche per gli aspetti tecnici. Di conseguenza, l'ordinanza sul registro LPPsi è stata redatta, nei limiti del possibile, analogamente all'ordinanza del 15 ottobre 2008³ sul registro LPMed. In seguito alla decisione presa dal Parlamento il 20 marzo 2015 di modificare la legge del 23 giugno 2006⁴ sulle professioni mediche (LPMed), si sta procedendo alla revisione dell'ordinanza sul registro LPMed. Questa revisione è stata avviata in considerazione degli aspetti materiali rilevanti anche per l'ordinanza sul registro LPPsi di cui si ha già una conoscenza dettagliata. Le differenze tra le due ordinanze sui rispettivi registri e le loro disposizioni materiali di dettaglio sono dovute alle diverse normative di legge sulla formazione e il perfezionamento, l'esercizio della professione e quindi la registrazione di membri delle professioni mediche universitarie e delle professioni psicologiche.

Secondo l'articolo 38 LPPsi, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) tiene un registro sui titolari di un titolo federale o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici della psicologia di cui all'articolo 8 LPPsi (psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia e psicologia della salute), sui titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale nonché sui fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la psicoterapia durante 90 giorni e che si sono annunciati conformemente all'articolo 23 LPPsi.

I dati su questi tre gruppi di persone non sono ancora centralizzati e non sono elaborati in base a criteri uniformi. Dovranno pertanto essere raccolti, trattati e iscritti gradualmente nello PsiReg con il sostegno di una vasta cerchia di diversi attori, che nella fattispecie sono i

¹ RS 935.81

² RS 935.811

³ RS 811.117.3

⁴ RS 811.11

Cantoni, la Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo), le associazioni professionali e le circa 60 organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento accreditate provvisoriamente e ordinariamente.

La raccolta e il trattamento dei dati nonché la loro iscrizione nello PsiReg richiederanno quindi presumibilmente un certo tempo. Per questo motivo, il pubblico non potrà accedere allo PsiReg già dal momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza in questione, bensì solo quando il registro sarà sufficientemente completo per garantire al pubblico un'informazione trasparente e aggiornata. Ciò avverrà entro un anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza sul registro LPPsi.

2. Indagine conoscitiva pubblica

L'indagine conoscitiva relativa al progetto di ordinanza sul registro LPPsi è stata avviata il 19 agosto 2015 ed è durata fino al 12 novembre dello stesso anno. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, le associazioni professionali e di categoria, le scuole universitarie e gli istituti di perfezionamento nonché altre cerchie interessate, per un totale di 125 attori invitati. 52 partecipanti hanno preso posizione, tra cui la CDS, 25 Cantoni, tre scuole universitarie e istituti universitari, 11 organizzazioni professionali e di categoria nonché 12 istituti di perfezionamento.

31 partecipanti accolgono nel complesso l'avamprogetto di ordinanza nel complesso e condividono ampiamente anche i singoli disciplinamenti previsti: la CDS e 24 Cantoni, tre offerenti di perfezionamento e tre associazioni approvano l'avamprogetto. È soprattutto ben accetto il fatto che lo PsiReg si basi ampiamente sul MedReg, anche dal punto di vista tecnico. Cinque altri attori si sono espressi senza accogliere esplicitamente l'avamprogetto o commentarlo in generale.

15 partecipanti, in particolare tre associazioni professionali e 12 offerenti di perfezionamento, pur accogliendo in linea di massima l'introduzione dello PsiReg, respingono l'avamprogetto nella forma presentata. La critica principale riguarda il fatto che i compiti di fornitura di dati loro attribuiti potrebbero comportare un onere troppo elevato, per il quale non riceveranno nessun'indennità.

Nell'indagine conoscitiva sono state presentate poche proposte di modifica materiale; la maggior parte di esse sono state prese in considerazione nella successiva elaborazione dell'avamprogetto. Ad esempio, l'articolo 3 (Contenuto del registro) è stato completato con tre contenuti (stato dell'autorizzazione, descrizione delle restrizioni dell'autorizzazione e degli oneri, motivi delle misure disciplinari) e l'articolo 6 capoverso 2 è stato adeguato all'articolo 3 completato. Tutte le altre modifiche sono di natura formale.

I pareri negativi non concernono materialmente il progetto di per sé o i singoli articoli, ma esprimono piuttosto il timore che il trattamento e la fornitura di dati allo PsiReg comportino per le organizzazioni di diritto privato (associazioni professionali e offerenti di perfezionamento) un onere troppo grande da assumere senza indennità finanziaria. La Confederazione terrà conto di questi timori nell'ambito dell'organizzazione della fornitura di dati configurandola nel modo più semplice possibile insieme alle organizzazioni interessate.

3. Commenti alle singole disposizioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Il *capoverso 1* definisce il campo di applicazione dell'ordinanza. Disciplina di conseguenza la gestione del registro, determina i dati da iscrivere nello PsiReg e stabilisce le modalità di utilizzazione dei contenuti per i diversi utenti. Il *capoverso 2* contiene un elenco esaustivo delle tipologie di persone i cui dati sono iscritti nello PsiReg. Si tratta segnatamente dei seguenti gruppi: i titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di

perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici della psicologia di cui all'articolo 8 LPPsi, ossia psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia e psicologia della salute (*lett. a*); i titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale (*lett. b*) e le persone che si sono annunciate come fornitori di prestazioni per una durata massima di 90 giorni (*lett. c*).

Articolo 2 Autorità competenti

Secondo il *capoverso 1* la gestione dello PsiReg è di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il *capoverso 2* spiega che una gestione accurata presuppone un buon coordinamento delle attività fra i diversi fornitori di dati, segnatamente i Cantoni, le organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento (organizzazioni responsabili del perfezionamento) e la Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo). Ciò significa concretamente che l'UFSP è in costante contatto con i partner responsabili dell'attuazione e che prende le misure necessarie a garantire un'attività coordinata tra tutte le parti interessate. Secondo il *capoverso 3* l'UFSP concede inoltre i diritti individuali di accesso e trattamento dei dati per il registro.

Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione di dati

Articolo 3 Contenuto del registro

L'*articolo 3* presenta un elenco esaustivo dei dati contenuti nello PsiReg relativi alle tipologie di persone iscritte nel registro di cui all'articolo 1 capoverso 2. Per i titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto dalla PsiCo nei cinque settori specialistici della psicologia di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPPsi, lo PsiReg conterrà conformemente al *capoverso 1* i dati indicati qui di seguito.

Sono registrati i dati personali (*lett. a e b*), la lingua di corrispondenza (*lett. c*) e la cittadinanza o le cittadinanze (*lett. d*). Si rinuncia all'iscrizione del luogo o dei luoghi di attinenza delle persone registrate, poiché questa informazione non costituisce un valore aggiunto per il pubblico e le autorità cantonali competenti. Inoltre, gli stranieri iscritti non dispongono di un dato corrispondente.

Il registro deve inoltre contenere un numero d'identificazione univoco per ogni persona iscritta al fine di garantire che le persone iscritte possano essere chiaramente identificate e distinte. Il «Global Location Number» o numero GLN attribuito dalla fondazione indipendente svizzera RefData, che è già impiegato come numero d'identificazione univoco nel MedReg, è ripreso anche nello PsiReg come identificatore personale univoco (*lett. e*).

Secondo la *lettera f* il registro deve contenere anche i diplomi universitari in psicologia riconosciuti delle persone iscritte, con indicazione del Paese e della data di rilascio. In questa categoria rientrano sia i diplomi universitari svizzeri riconosciuti secondo l'articolo 2 LPPsi, sia i diplomi esteri riconosciuti dalla PsiCo secondo l'articolo 3 LPPsi. Non sarà possibile registrare per ogni persona iscritta un diploma universitario riconosciuto in psicologia per i seguenti motivi: conformemente alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 49 capoversi 1 e 2 LPPsi, possiedono un titolo di perfezionamento in psicoterapia riconosciuto come titolo federale tutte le persone che hanno concluso un ciclo di perfezionamento accreditato provvisoriamente secondo l'articolo 9 in combinato disposto con l'allegato 2 OPPsi. Questo vale anche per le persone senza diploma universitario in psicologia. Inoltre, secondo l'articolo 49 capoverso 3 LPPsi tutte le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della LPPsi conservano la loro validità nel relativo Cantone. A seconda del diritto cantonale anche le persone senza diploma universitario in psicologia potevano ricevere un'autorizzazione di esercitare la professione. Per questi due gruppi di persone non sarà quindi possibile procedere a un'iscrizione nel campo «Diploma universitario in psicologia riconosciuto». Infine, non sempre i fornitori di dati potranno fornire le informazioni sul diploma universitario senza un onere sproporzionato. Anche in questi casi il campo nel PsiReg rimarrà vuoto, salvo che la persona iscritta stessa

fornisca l'informazione in un secondo momento conformemente all'articolo 16. Secondo la *lettera g* sono inoltre iscritti i titoli federali di perfezionamento con data e luogo di rilascio. Conformemente alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 49 capoversi 1 e 2 LPPsi, anche i titoli acquisiti in un ciclo di perfezionamento accreditato provvisoriamente secondo l'articolo 9 in combinato disposto con l'allegato 2 OPPsi sono considerati titoli federali di perfezionamento. In quanto tali questi titoli hanno la stessa efficacia giuridica di un titolo federale di perfezionamento di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a LPPsi. In particolare i relativi titolari soddisfano le condizioni specialistiche per l'autorizzazione di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale secondo l'articolo 24 LPPsi.

Nel caso dei futuri titoli federali di perfezionamento in senso stretto la registrazione dei dati non sarà problematica. Per la registrazione dei titoli di perfezionamento considerati titoli federali l'onere per i fornitori di dati è invece maggiore, ma solo temporaneamente (cfr. commento all'art. 8).

Il registro contiene altresì i titoli esteri di perfezionamento riconosciuti con data e Paese di rilascio, nonché la data del riconoscimento da parte della PsiCo, conformemente all'articolo 9 LPPsi (*lett. h*). Inoltre, secondo la *lettera i*, nel registro è riportato, per le persone che gestiscono una propria impresa, per esempio un proprio studio, anche il numero d'identificazione delle imprese (IDI). L'IDI è stato introdotto con l'entrata in vigore della legge federale del 18 giugno 2010⁵ sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) e ha sostituito il vecchio numero IVA. Con l'ordinanza del 26 gennaio 2011⁶ sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI; art. 3 cpv. 1 lett. b), il Consiglio federale ha deciso che anche il registro delle professioni mediche fa parte dei registri amministrativi che utilizza il numero IDI delle persone iscritte. L'iscrizione dell'IDI avviene ora così anche nel registro delle professioni psicologiche (cfr. commento all'art. 7).

Infine, va sottolineato il contenuto della *lettera j*, secondo cui bisogna indicare nello PsiReg la data del decesso della persona iscritta. Si tratta di un'iscrizione tecnica che consente all'UFSP di garantire che tutti i dati relativi a una persona deceduta possano essere cancellati dal registro conformemente all'articolo 43 capoverso 4 LPPsi. Questi dati possono poi essere utilizzati a scopi statistici in forma anonimizzata.

Il *capoverso 2* elenca i dati iscritti nel registro relativi ai titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Si tratta, oltre ai dati di cui al *capoverso 1* (*lett. a*), delle informazioni sull'autorizzazione di esercitare la professione, segnatamente lo stato dell'autorizzazione («autorizzazione rilasciata» o «nessuna autorizzazione») (*lett. b n. 1 e 2*), il/i Cantone/i che ha/hanno rilasciato l'autorizzazione con data dell'autorizzazione (*lett. c*) e la base in virtù della quale è stata rilasciata l'autorizzazione (*lett. d*).

I Cantoni iscrivono i dati delle persone registrate che hanno un proprio studio, quali l'indirizzo dello studio, il numero di telefono e l'indirizzo elettronico (*lett. e*). Va notato che questi dati possono essere registrati soltanto nella misura in cui il Cantone li conosce. Secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LPPsi i Cantoni devono verificare nel quadro del rilascio dell'autorizzazione se lo psicoterapeuta padroneggia una lingua nazionale. Conformemente alla *lettera f*, anche le competenze linguistiche devono essere iscritte nel registro.

Nel caso in cui l'autorizzazione sia stata rilasciata con restrizioni od oneri ai sensi dell'articolo 25 LPPsi, il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione deve menzionarlo nel registro. Può anche descrivere più dettagliatamente la restrizione dell'autorizzazione o l'onere in un apposito campo (*lett. g*). Alla stessa stregua, il Cantone responsabile del rilascio deve iscrivere nel registro un'eventuale revoca (cfr. art. 26 LPPsi) o rifiuto dell'autorizzazione (*lett. h*). Nel registro si devono iscrivere inoltre le restrizioni soppresse con la data della

⁵ RS 431.03

⁶ RS 431.03

soppressione (*lett. i*), il motivo del rifiuto o della revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione (*lett. j*) nonché eventuali misure disciplinari ordinate dalle autorità di vigilanza cantonali conformemente all'articolo 30 LPPsi.

I dati personali degni di particolare protezione di cui alle lettere i–k devono invece essere registrati in un settore sicuro, separato dal resto del registro, e le iscrizioni a riguardo non sono accessibili al pubblico (cfr. commenti agli art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 2).

Secondo il *capoverso 3*, lo PsiReg dovrà contenere anche dati sui fornitori di prestazioni che esercitano per una durata massima di 90 giorni. Si tratta dei dati sopra illustrati conformemente al *capoverso 1* lettere a–f nonché al *capoverso 2* lettera j (*lett. a*). Ciò significa che anche per i fornitori di prestazioni è necessario indicare eventuali misure disciplinari ordinate dal Cantone in cui sono annunciati. Il registro deve indicare inoltre il/i Cantone/i in cui è annunciato il fornitore di prestazioni, inclusa la data dell'annuncio (*lett. b*) nonché, conformemente alla *lettera c*, i dati relativi al titolo di perfezionamento riconosciuto come equivalente dalla PsiCo.

Articolo 4 UFSP

Per i titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi, il *capoverso 1 lettera a* prevede che l'UFSP iscriva nel registro i dati di cui all'articolo 3 *capoverso 1* lettere a–g e j. Riguardo all'articolo 3 *capoverso 1 lettera f*, è opportuno evidenziare che l'UFSP iscrive nel registro solo i diplomi di scuole universitarie svizzere riconosciuti secondo l'articolo 2 LPPsi. I diplomi esteri in psicologia riconosciuti conformemente all'articolo 3 LPPsi sono invece iscritti dall'organo responsabile del riconoscimento, ossia la PsiCo (cfr. commento all'articolo 5 nonché all'allegato 1). La data del decesso, che l'UFSP deve iscrivere nel registro secondo l'articolo 3 *capoverso 1 lettera j*, è un'iscrizione tecnica non accessibile al pubblico (cfr. commento all'art. 3 cpv. 1 lett. i).

Secondo il *capoverso 1 lettera b* l'UFSP indica nello PsiReg se esistono o meno dati personali degni di particolare protezione sulla persona iscritta (cfr. art. 42 cpv. 2 LPPsi). I dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 6 *capoverso 2* non sono iscritti direttamente nel registro: l'UFSP si limita a indicare che esistono. Questa iscrizione è comunque accessibile solo alle autorità cantonali competenti e non al pubblico.

I dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 6 *capoverso 2* sono comunicati all'UFSP dalle autorità cantonali competenti e, conformemente al *capoverso 2*, registrati dall'UFSP in un settore sicuro, separato dal resto dello PsiReg (cfr. commento all'art. 6 cpv. 2). Poiché attualmente non è ancora disponibile un archivio elettronico securizzato, i dati sono conservati in formato cartaceo in uno schedario chiuso in modo sicuro. L'archivio elettronico securizzato sarà se del caso sviluppato in un secondo tempo sia per i dati dello PsiReg sia per quelli del MedReg.

Articolo 5 Commissione delle professioni psicologiche

La PsiCo, che secondo l'articolo 3 e l'articolo 9 LPPsi è competente per il riconoscimento dei diplomi universitari e dei titoli di perfezionamento esteri, dispone dei dati sulle persone di cui ha riconosciuto il diploma universitario e/o il titolo di perfezionamento. Conformemente all'articolo 4 OPPsi, essa tiene una propria banca dati sulle persone di cui riconosce il diploma universitario e/o il titolo di perfezionamento. Secondo l'articolo 4 *capoverso 3* OPPsi, la PsiCo mette i dati regolarmente e gratuitamente a disposizione, per quanto siano necessari per la gestione dello PsiReg. Il trasferimento dei dati dalla banca dati della PsiCo allo PsiReg avviene automaticamente, poiché i due sistemi sono compatibili e sono collegati tramite un'interfaccia standard. Per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto, la PsiCo iscrive i dati conformemente all'articolo 3 *capoverso 1* lettere a–f e h (*lett. a*). La PsiCo deve iscrivere i dati di cui all'articolo 3 *capoverso 1* lettere a–f anche per i fornitori di prestazioni che esercitano per una durata massima di 90 giorni conformemente all'articolo 23 LPPsi. Nell'ambito della procedura prevista dalla legge federale del 14

dicembre 2012⁷ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS), la PsiCo è responsabile anche della verifica del titolo di perfezionamento di queste persone. Di conseguenza deve registrare secondo la *lettera b* anche i dati sui titoli di perfezionamento verificati di queste persone nonché la data del riconoscimento della verifica (art. 3 cpv. 3 lett. c).

Articolo 6 Cantoni

Conformemente all'articolo 22 LPPsi, ai Cantoni compete, per il proprio territorio, il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Secondo il *capoverso 1 lettera a*, per i titolari di un'autorizzazione di esercitare la professione devono essere iscritti i dati di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b–h, ossia lo stato dell'autorizzazione ("autorizzazione rilasciata" o "nessuna autorizzazione"), il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione con data del rilascio dell'autorizzazione e la base in virtù della quale è stata rilasciata l'autorizzazione. A riguardo si deve specificare se l'autorizzazione è stata rilasciata in base alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 49 capoverso 3 LPPsi (autorizzazione in base al diritto cantonale, prima dell'entrata in vigore della LPPsi) o in base alle disposizioni di cui all'articolo 24 LPPsi. I titoli di perfezionamento considerati federali secondo l'articolo 49 capoversi 1 e 2 LPPsi soddisfano le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 24 LPPsi. Anche le persone che possiedono un titolo di perfezionamento considerato federale secondo l'articolo 49 capoversi 1 e 2 LPPsi soddisfano quindi le condizioni specialistiche per l'autorizzazione secondo l'articolo 24 LPPsi. I Cantoni registrano inoltre i dati professionali di contatto dei titolari dell'autorizzazione (art. 3 cpv. 2 lett. e), sempre che questi ne siano a conoscenza. Nel quadro della procedura di autorizzazione, i Cantoni devono inoltre verificare se i richiedenti padroneggiano una lingua nazionale, poiché si tratta di un requisito per l'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LPPsi. Le competenze linguistiche sono iscritte nel registro e sono accessibili al pubblico, poiché si tratta di informazioni rilevanti per eventuali pazienti.

È interessante evidenziare le seguenti iscrizioni dei Cantoni nello PsiReg: secondo l'articolo 25 LPPsi, le autorità cantonali possono prevedere restrizioni di natura tecnica (p. es. limitazione a un determinato metodo psicoterapeutico), temporale (autorizzazioni limitate nel tempo) o geografica (autorizzazione limitata a un determinato Comune) oppure vincolare l'autorizzazione a oneri (p. es. riguardo l'allestimento dei locali dello studio). Secondo l'articolo 26 LPPsi i Cantoni fungono da autorità di vigilanza e sono quindi competenti per la revoca o il rifiuto di un'autorizzazione di esercitare la professione. In virtù dell'articolo 41 LPPsi i Cantoni sono tenuti a comunicare senza indugio al DFI/UFSP, in quanto gestore del registro (cfr. art. 2 cpv. 1), il rilascio, il rifiuto, la revoca o eventuali restrizioni dell'autorizzazione. In questi casi la comunicazione avviene direttamente con l'iscrizione nello PsiReg da parte delle autorità cantonali di una menzione dell'esistenza e del tipo di restrizioni e oneri nonché di una revoca o o di un rifiuto dell'autorizzazione. Per queste iscrizioni saranno messi a disposizione dei Cantoni elenchi dropdown dai quali potranno selezionare la «restrizione» tecnica, geografica o temporale od «oneri», «revoca» o «rifiuto» dell'autorizzazione di esercitare. Inoltre, viene messo loro a disposizione un campo di testo nel quale, se lo desiderano, possono descrivere più dettagliatamente la restrizione o l'onere. L'informazione sul rifiuto, la revoca o le restrizioni e gli oneri sarà anch'essa accessibile al pubblico. Le iscrizioni nel campo descrittivo sono parimenti accessibili al pubblico, tuttavia solo su richiesta. Non saranno invece accessibili al pubblico i motivi della revoca o del rifiuto dell'autorizzazione (cfr. anche commento al cpv. 2 nonché all'art. 3 cpv. 2).

Il *capoverso 1 lettera b* prevede che, per i fornitori di prestazioni per una durata massima di 90 giorni di cui all'articolo 23 capoverso 2 LPPsi, i Cantoni debbano iscrivere la data alla quale essi si sono annunciati presso il Cantone.

⁷ RS 935.01

I Cantoni possono fornire i dati o iscrivere i dati nello PsiReg in diversi modi. Possono iscrivere i dati direttamente nello PsiReg online; il trasferimento di dati può però anche essere effettuato tramite una cosiddetta interfaccia elettronica standard. Le interfacce standard consentono lo scambio di dati fra le diverse banche dati. Esse permettono sia l'importazione di dati da altre banche dati, sia l'esportazione dei propri dati verso altre banche dati. In funzione della programmazione dell'interfaccia e dei diritti di accesso dei suoi utenti, sarà possibile scambiare tutti i dati o solo una parte di questi. L'UFSP ha programmato tali interfacce per lo scambio di dati nell'ambito di MedReg. Diversi Cantoni le utilizzano già a tale scopo e probabilmente le useranno anche per la fornitura o l'iscrizione dei dati nel registro PsiReg.

Il *capoverso 2* disciplina infine la comunicazione da parte dei Cantoni dei dati degni di particolare protezione su una persona iscritta.

Si tratta in particolare delle restrizioni dell'autorizzazione soppresse e la data della soppressione (*lett. a*) nonché del motivo del rifiuto o della revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione con la data della decisione (*lett. b*). Vi sono inoltre comprese tutte le eventuali misure disciplinari (*lett. c-g*) previste dalla LPPsi (art. 30 cpv. 1 LPPsi): avvertimenti, ammonimenti, multe (con indicazione dell'importo) nonché divieti temporanei o definitivi di esercitare la professione con motivo e data. Ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LPPsi in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza in questione i Cantoni devono comunicare senza indugio all'UFSP la presenza di dati degni di particolare protezione sulla persona iscritta. La comunicazione avviene per via elettronica: a tal scopo l'autorità cantonale deve attivare nello PsiReg la casella «dati personali degni di particolare protezione». L'UFSP iscrive poi nello PsiReg la menzione che esistono dei dati degni di particolare protezione su una persona iscritta. La relativa iscrizione («esistono dati degni di particolare protezione») è visibile solo per le autorità cantonali competenti (art. 42 cpv. 2 LPPsi). I dati degni di particolare protezione veri e propri non sono iscritti elettronicamente nel registro, ma, ad eccezione delle restrizioni dell'autorizzazione soppresse conformemente alla *lettera a*, rilevati dalle autorità cantonali competenti in un apposito modulo fornito a tal scopo dall'UFSP. I moduli compilati sono archiviati in un settore sicuro, separato dal resto dello PsiReg (cfr. commento all'art. 4 cpv. 2). Essi vengono inviati per lettera raccomandata alle autorità di altri Cantoni su domanda (domanda d'informazione per via elettronica nel registro delle professioni psicologiche). Soltanto le restrizioni soppresse dell'autorizzazione secondo il *capoverso 2 lettera a* vengono comunicate per via elettronica e in modo automatico se le autorità di vigilanza cantonali le iscrivono nel PsiReg.

Articolo 7 Ufficio federale di statistica

Dal gennaio 2011, come previsto dalla LIDI, l'Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce a ogni impresa che opera in Svizzera un numero d'identificazione delle imprese univoco e unitario, il cosiddetto IDI. Anche gli psicologi e gli psicoterapeuti che gestiscono un proprio studio devono essere dotati dell'IDI. Grazie al registro delle professioni psicologiche, sarà possibile in futuro registrare gli psicologi e gli psicoterapeuti con titolo federale riconosciuto ai quali l'UST deve attribuire un numero IDI secondo la LIDI. Il numero IDI è attribuito dall'UST e poi iscritto nel registro delle professioni psicologiche. L'iscrizione può avvenire automaticamente tramite un'interfaccia standard, come quella che l'UST già utilizza in qualità di fornitore e utente di dati del MedReg. Le modalità precise della rilevazione e dell'iscrizione dei numeri IDI saranno stabilite in un secondo tempo per via bilaterale dall'UFSP e dall'UST.

Articolo 8 Organizzazioni responsabili del perfezionamento

Nell'ordinanza in questione l'espressione «organizzazioni responsabili del perfezionamento» designa oltre 60 offerenti di perfezionamento e organismi incaricati del perfezionamento. L'espressione comprende sia le organizzazioni responsabili dei futuri cicli di perfezionamento accreditati ordinariamente nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi (psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia e psicologia della salute) sia i

cicli di perfezionamento accreditati provvisoriamente nel settore della psicoterapia conformemente all'articolo 49 capoversi 1 e 2 LPPsi in combinato disposto con l'articolo 9 capoverso 1 e allegato 2 OPPsi. Il *capoverso 1* stabilisce che le organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento in psicologia accreditati provvisoriamente secondo l'allegato 2 OPPsi debbano fornire i dati sui titolari di un titolo di perfezionamento in psicoterapia considerato titolo federale in psicoterapia secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 49 capoverso 1 LPPsi. L'UFSP iscrive tali dati nello PsiReg (*lett. a*).

La *lettera b* prevede che le organizzazioni responsabili del perfezionamento debbano inoltre fornire i dati sui titolari di un titolo federale di perfezionamento, ossia sulle persone che hanno concluso un ciclo di perfezionamento ordinariamente accreditato nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi. Ciò corrisponde alle disposizioni dell'articolo 8 capoverso 3 e dell'articolo 41 capoverso 2 LPPsi, secondo le quali le organizzazioni responsabili dei relativi cicli di perfezionamento accreditati rilasciano i titoli federali di perfezionamento e ne comunicano il rilascio all'UFSP. Dopo la comunicazione, l'UFSP iscrive i dati nello PsiReg; nel contempo provvede anche all'apposizione della firma, in quanto rappresentante della Confederazione, in veste di cofirmatario del titolo federale di perfezionamento (cfr. art. 8 cpv. 4 e art. 41 cpv. 2 LPPsi nonché art. 1 OPPsi).

L'iscrizione da parte dell'UFSP dei dati sui titoli federali di perfezionamento e sui titoli considerati federali è finalizzata a garantire la sicurezza e la qualità dei dati contenendo il più possibile il numero degli operatori autorizzati a registrare dati nello PsiReg. Il campo coperto dalle organizzazioni responsabili del perfezionamento, in particolare nel settore specialistico della psicoterapia, è molto ampio e svariato. Infatti, in questo settore specialistico 61 diversi cicli di perfezionamento di diversi offerenti sono accreditati provvisoriamente. Le persone che hanno concluso questi cicli detengono così un titolo considerato federale e devono essere iscritte nello PsiReg. Sono importanti organizzazioni responsabili del perfezionamento anche le tre associazioni professionali del settore (Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi [FSP]), Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata [SBAP] e l'Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti [ASP]: da un lato sono accreditati provvisoriamente anche i cicli di perfezionamento modulari e individuali delle tre associazioni; dall'altro una sessantina di cicli di perfezionamento curriculari è stata accreditata provvisoriamente su proposta di queste tre associazioni. Siccome la maggior parte dei membri delle tre associazioni sono anche titolari di titoli di perfezionamento considerati provvisoriamente federali, FSP, SBAP e ASP appartengono alla cerchia degli importanti fornitori di dati per lo PsiReg, per quanto concerne i titolari di titoli di perfezionamento considerati federali. Per permettere d'iscrivere in modo efficiente nel PsiReg i dati dei titolari di questi titoli, è importante che le organizzazioni responsabili del perfezionamento forniscano tali dati all'UFSP sistematicamente in forma elettronica. L'UFSP terrà la forma della fornitura dei dati il più semplice possibile per ridurre al minimo l'onere delle organizzazioni. È previsto quindi di utilizzare tabelle excel come forma di consegna dei dati semplici.

Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Articolo 9 Qualità dei dati

L'efficienza dello PsiReg dipende essenzialmente dalla qualità delle informazioni che vi sono contenute, ossia dalla loro correttezza, completezza e attualità. Secondo il *capoverso 1* il DFI può stabilire i requisiti di qualità dei dati da fornire nonché il formato degli stessi. Il *capoverso 2* specifica che spetta ai fornitori di dati garantire che i dati nel loro settore di competenza vengano trattati secondo le prescrizioni. In particolare essi devono assicurare che tutti i dati da loro forniti, comunicati o iscritti siano corretti e completi (*cpv. 3*).

Articolo 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

L'articolo 42 LPPsi prevede che tutti i dati iscritti nello PsiReg, eccetto i dati personali degni di particolare protezione (cfr. a riguardo anche l'art. 6 cpv. 2), siano accessibili al pubblico

(cpv. 1), cioè che possano essere consultati nella pagina Internet dello PsiReg aperta al pubblico oppure siano resi accessibili su richiesta. Solo pochi dei dati accessibili al pubblico (nomi precedenti, lingua di corrispondenza, descrizione delle restrizioni e degli oneri conformemente all'art. 25 LPPsi e data del decesso della persona iscritta) non sono visibili nella pagina pubblica dello PsiReg; in tal modo si vuole garantire una migliore leggibilità della pagina. Queste informazioni non sono rilevanti per il pubblico, ma possono essere fornite su richiesta. Come stabilito dall'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 maggio 2006⁸ sul principio di trasparenza dell'amministrazione (OTras), la domanda di accesso non sottostà a esigenze formali e può pertanto essere inoltrata oralmente, per fax, per posta elettronica o per scritto.

I dati accessibili al pubblico non pubblicati in Internet sono riportati come tali nell'allegato 1 (cpv. 2).

Articolo 11 Accesso tramite un'interfaccia standard

Tramite la pagina pubblica dello PsiReg è possibile solo consultare degli elenchi (p. es. i titolari di un'autorizzazione di esercitare nel Cantone di Berna). Una domanda permette inoltre di generare al massimo 100 set di dati. Non è invece possibile richiedere sistematicamente dei dati in base a diversi criteri, né correlare e valutare i dati contenuti nello PsiReg. Sono così molto limitate le possibilità di utilizzare il registro per richieste più complesse (p. es. titolari di un titolo di perfezionamento nella psicoterapia in base all'età, il sesso e la data del conseguimento del titolo, evoluzione temporale). Secondo il *capoverso 1* l'UFSP consente a determinati utenti la ricerca sistematica e l'utilizzazione dei dati dello PsiReg accessibili al pubblico tramite un'interfaccia standard. Come già illustrato riguardo all'articolo 6 capoversi 1 e 2, le interfacce standard consentono di accedere ai dati di un'altra banca dati, fermo restando che, in funzione della programmazione e dell'abilitazione dell'utente, l'accesso è consentito a tutti o solo a una parte dei dati dell'altra banca dati. Offrendo la possibilità di utilizzare lo PsiReg tramite un'interfaccia standard, l'UFSP consente ai fornitori di dati (*lett. a*), ossia ai Cantoni, alle organizzazioni responsabili del perfezionamento e alla PsiCo, di consultare e richiedere sistematicamente i dati dello PsiReg accessibili al pubblico, a condizione che questi servano ad adempiere i loro compiti previsti dalla LPPsi. Al contempo, alcuni di questi utenti si avvarranno dell'interfaccia standard anche per la fornitura dei dati e la loro iscrizione nel registro.

Conformemente alla *lettera b* anche i servizi pubblici e privati possono ottenere l'accesso tramite un'interfaccia standard quando ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti previsti dalla legge o di un compito d'interesse pubblico.

In base *capoverso 2* i fornitori di dati ottengono l'accesso solo ai dati accessibili al pubblico, che sono necessari ad adempiere i compiti previsti dalla LPPsi. Alla stessa stregua, il *capoverso 3* stabilisce che i servizi pubblici e privati possono accedere solo ai dati accessibili al pubblico, di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti. L'accesso è inoltre loro consentito solo su domanda scritta e motivata e dietro pagamento di un emolumento.

I costi per il collegamento tecnico all'interfaccia standard sono a carico degli utenti (cfr. anche commento all'art. 18 cpv. 3). In virtù dell'articolo 19 capoverso 1 gli utenti di cui alla *lettera b* devono versare degli emolumenti per l'utilizzazione dell'interfaccia standard (cfr. commento all'art. 19).

Il *capoverso 4* stabilisce che l'UFSP deve pubblicare in Internet un elenco dei servizi ai quali è stato concesso l'accesso ai dati dello PsiReg accessibili al pubblico tramite l'interfaccia standard.

Articolo 12 Impiego dei dati a scopi statistici e di ricerca

Secondo l'*articolo 12 capoverso 1* l'UFSP mette a disposizione i dati dello PsiReg accessibili al pubblico anche a scopi statistici e di ricerca, a condizione che il progetto di ricerca sia

⁸ RS 152.31

d'interesse pubblico. Ai sensi della *lettera a* fornisce annualmente e gratuitamente i dati all'UST per scopi statistici. La *lettera b* prevede che l'UFSP metta a disposizione i dati anonimizzati anche a servizi pubblici e privati, a scopo di ricerca, a condizione che il progetto di ricerca sia di interesse pubblico e che la necessità di tali dati per la realizzazione del progetto sia comprovata. Questa disposizione è stata introdotta sulla scorta delle esperienze fatte con MedReg, per il quale l'UFSP riceve continuamente richieste di utilizzazione dei dati a scopo di ricerca. È probabile che i dati dello PsiReg incontrino lo stesso interesse dei ricercatori, visto che lo PsiReg raccoglierà per la prima volta sistematicamente dati sui titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero riconosciuto in diversi settori specialistici (cfr. art. 8 cpv. 1 LPPsi) nonché sui titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.

Secondo il *capoverso 2* i servizi pubblici e privati che desiderano utilizzare i dati dello PsiReg a scopi di ricerca devono presentare una domanda scritta e versare un emolumento.

Articolo 13 Comunicazione alle autorità cantonali dei dati personali degni di particolare protezione

Quando un Cantone comunica dati personali degni di particolare protezione su una persona iscritta conformemente all'articolo 6 capoverso 2, l'UFSP, secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 (cfr. commenti su questi articoli) inserisce elettronicamente nello PsiReg l'indicazione che esistono tali dati, ma non inserisce i dati personali stessi degni di particolare protezione. Questa indicazione è inoltre visibile solo per le autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la professione. Nel quadro delle procedure di autorizzazione e al fine di semplificare lo scambio d'informazioni e l'assistenza amministrativa secondo l'articolo 29 LPPsi, i dati personali degni di particolare protezione, segnatamente riguardo alle misure disciplinari, sono rilevanti per le autorità cantonali competenti. Esse possono, secondo il *capoverso 1*, chiedere all'UFSP informazioni sui dati personali degni di particolare protezione. La domanda può essere presentata direttamente per via elettronica tramite lo PsiReg. Il *capoverso 2* stabilisce che l'UFSP, dopo aver verificato e identificato il servizio richiedente, comunichi i dati alle autorità cantonali tramite un collegamento securizzato. Poiché non esiste ancora un collegamento securizzato, la comunicazione di tali dati avviene per lettera raccomandata. Il collegamento elettronico securizzato per la comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione sarà se del caso sviluppato in un secondo tempo sia per i dati PsiReg che per quelli MedReg.

Articolo 14 Comunicazione alla persona interessata dei dati personali degni di particolare protezione

Secondo l'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992⁹ sulla protezione dei dati (LPD) le persone iscritte in un registro hanno il diritto di chiedere informazioni complete sui dati che le concernono. L'articolo 1 dell'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁰ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) prevede che la domanda d'informazione e la comunicazione delle informazioni richieste possano avvenire per scritto o per via elettronica. Secondo il *capoverso 1* ogni persona iscritta nel registro può chiedere informazioni sui dati degni di particolare protezione che la concernono, presentando una domanda per via elettronica. Secondo il *capoverso 2*, per assicurare l'identificazione della persona interessata, quest'ultima deve chiedere all'UFSP un nome utente e una password. La relativa domanda può essere fatta direttamente per via elettronica tramite lo PsiReg. In base al *capoverso 3*, l'UFSP comunica alla persona interessata i dati personali degni di particolare protezione che la concernono tramite un collegamento securizzato. Come sopra menzionato, la comunicazione avverrà fino a nuovo ordine per scritto (lettera raccomandata).

⁹ RS 235.1

¹⁰ RS 235.11

Articolo 15 Modifica dei dati

I dati iscritti nel registro possono essere modificati solo dai servizi che li hanno iscritti nello PsiReg. Come previsto dall'*articolo 15 capoverso 1*, l'UFSP, la PsiCo, i Cantoni e l'UST sono responsabili di ogni modifica dei dati da loro iscritti. Secondo il *capoverso 2*, i Cantoni sono tenuti a presentare all'UFSP una domanda per una qualsiasi modifica dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'*articolo 6 capoverso 2*, da loro comunicati. Lo stesso vale per le organizzazioni responsabili del perfezionamento, che devono presentare una domanda per qualsiasi modifica dei dati da loro forniti secondo l'*articolo 8 (cpv. 3)*. Le relative domande di modifica possono essere presentate direttamente per via elettronica tramite lo PsiReg.

Il *capoverso 4* prevede che tutte le modifiche dei dati nello PsiReg siano messe a verbale. La messa a verbale avviene mediante un'apposita funzione del programma dello PsiReg ed è visualizzabile con qualsiasi tipo di browser (*history* o cronologia).

Articolo 16 Domanda di modifica da parte delle persone interessate

Secondo il *capoverso 1* le persone iscritte nel registro possono chiedere di modificare, aggiornare o completare i dati che le concernono presentando una domanda per via elettronica direttamente tramite lo PsiReg. Secondo il *capoverso 2*, per assicurare l'identificazione della persona interessata, quest'ultima deve chiedere all'UFSP un nome utente e una password. Le domande di modifica elettroniche sono inviate automaticamente dal registro al servizio responsabile dell'iscrizione dei dati in questione (cfr. commento all'*art. 15 cpv. 1*).

Articolo 17 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche

Secondo il *capoverso 1* le iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche devono essere cancellate o eliminate e anonimizzate in conformità con l'*articolo 43 LPPsi*. Quest'ultimo disciplina in dettaglio come e quando le iscrizioni di dati devono essere cancellate o eliminate dallo PsiReg e anonimizzate. I dati sono cancellati quando l'iscrizione di un dato riporta la menzione «cancellato». Nel registro rimane così un'indicazione sulla relativa iscrizione. I divieti temporanei di esercitare la professione, dovuti a una violazione grave delle prescrizioni della LPPsi o delle sue disposizioni di esecuzione, sono dotati della menzione «cancellato» dopo un periodo stabilito per legge (10 anni). «Eliminato» significa che i dati sono stati rimossi dal registro e archiviati in forma anonimizzata. Le iscrizioni sulle restrizioni dell'autorizzazione di esercitare la professione nonché gli avvertimenti, gli ammonimenti e le multe sono eliminati dal registro al termine del periodo stabilito per legge (5 anni). Secondo il *capoverso 2* l'UFSP deve adottare le disposizioni necessarie per garantire la cancellazione e l'eliminazione dei dati dallo PsiReg in tempo utile e in modo appropriato e conforme alla legge.

Sezione 4: Costi ed emolumenti

Articolo 18 Ripartizione dei costi

L'*articolo 18* stabilisce che l'UFSP assicura la programmazione, la gestione e l'ulteriore sviluppo dello PsiReg (*cpv. 1*) e sostiene i costi del registro non coperti dagli emolumenti (*cpv. 2*). Gli utenti di cui all'*articolo 11* assumono i costi per gli adeguamenti tecnici e il collegamento delle proprie soluzioni informatiche (costi d'investimento, adeguamento tecnico e dei software delle proprie soluzioni informatiche) nonché per la gestione del loro collegamento all'interfaccia standard (*cpv. 3*).

Articolo 19 Emolumenti

L'utilizzazione dei dati dello PsiReg tramite un'interfaccia standard presuppone il pagamento di emolumenti, elencati al *capoverso 1* e commentati qui di seguito.

Un emolumento unico di al massimo 3 000 franchi è percepito per l'utilizzazione dell'interfaccia standard a dipendenza dell'onere per il trattamento della domanda, l'introduzione, la consulenza, l'istruzione degli utenti e il certificato (*lett. a*). L'emolumento massimo richiesto per i servizi descritti alla *lettera a* corrisponde all'emolumento da versare per l'utilizzazione dell'interfaccia standard del MedReg, emolumento introdotto nell'ambito della revisione dell'ordinanza sul registro LPMed. L'importo risulta da un onere medio stimato per il trattamento e la consulenza per un massimo di due giorni nonché una partecipazione ai costi di collegamento all'interfaccia standard da parte dell'utente. Sono compresi anche i costi per il certificato che ammontano attualmente a 50 franchi per applicazione utente. Stando alle informazioni dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), in futuro i certificati costeranno fra i 300 e i 500 franchi. Nell'emolumento sono inoltre compresi i costi per la documentazione necessaria all'istruzione e per una formazione di mezza giornata degli utenti per un importo di 950 franchi.

L'emolumento annuo massimo per i servizi descritti alla *lettera b* ammonta a 5 000 franchi e risulta dall'onere calcolato in base alle esperienze finora raccolte nel quadro delle interfacce standard del MedReg, ossia 25 ore annue a 100 franchi ciascuna per il supporto degli utenti. Questa cifra copre anche l'onere per il rinnovo del certificato e l'ampliamento delle capacità del server. Essa contribuisce inoltre a indennizzare i lavori dell'UFSP per la garanzia della qualità dei dati iscritti. Alla stessa stregua dei dati del MedReg, l'UFSP valuterà infatti regolarmente anche tutti i dati dello PsiReg per individuare per esempio eventuali errori d'iscrizione da parte dei fornitori di dati e farli poi correggere. Anche la modifica dei dati è di competenza dell'UFSP. Più aumenta il volume di dati trasferiti tramite l'interfaccia standard, più grande è anche l'onere di lavoro dell'UFSP per garantire la qualità dei dati. Se un utente dell'interfaccia standard ha accesso a tutti i dati dello PsiReg accessibili al pubblico, la quota dell'emolumento destinata alla garanzia della qualità risulterà più grande di quella necessaria se l'utente accede a solo una parte dei dati (p. es. agli psicoterapeuti con autorizzazione di esercitare la professione).

Nel primo anno di utilizzazione, gli utenti tenuti a versare un emolumento dovranno quindi pagare un importo massimo di 8 000 franchi (onere ai sensi delle *lett. a e b*) e negli anni seguenti al massimo 5 000 franchi (onere ai sensi della *lett. b*).

Conformemente al *capoverso 2* gli utenti che sono anche fornitori di dati per lo PsiReg sono esentati dal pagamento degli emolumenti per l'utilizzazione dei dati dello PsiReg tramite l'interfaccia standard. L'esenzione dei fornitori dei dati dal pagamento degli emolumenti appare opportuna, visto che essi sono obbligati a fornire i dati in un formato e una qualità prestabiliti e in parte anche a iscrivere tali dati senza essere indennizzati per questo lavoro.

Per l'utilizzazione dei dati a scopi di ricerca conformemente all'articolo 12 capoverso 1 lettera b, il *capoverso 3* non prevede un importo minimo o massimo. Questi emolumenti saranno calcolati individualmente a dipendenza della mole di lavoro che l'UFSP dovrà affrontare per l'anonimizzazione, la formattazione e il trattamento dei dati. L'onere varierà sensibilmente in funzione dell'interesse specifico della ricerca e del volume di dati messo a disposizione.

Per il resto, come indicato al *capoverso 4*, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹¹ sugli emolumenti (OgeEm).

Sezione 5: Sicurezza dei dati

Articolo 20

Secondo l'*articolo 19* tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni psicologiche adottano le misure tecniche e organizzative necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati non vadano persi né siano trattati, consultati o utilizzati da persone non autorizzate. Nel quadro della sicurezza dei dati, si devono in particolare

¹¹ RS 172.041.1

osservare le disposizioni dell'OLPD nonché l'ordinanza federale del 9 dicembre 2011¹² concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (OIAF), segnatamente il capitolo 3 «Sicurezza TIC e Stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni». I dati contenuti nello PsiReg accessibili al pubblico non sono dati personali degni di particolare protezione perché questi ultimi sono registrati in un settore separato dal resto dello PsiReg (cfr. art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 2) e sono accessibili solo per le persone abilitate dell'UFSP. La sicurezza dei dati è così garantita.

Sezione 6: Disposizioni finali

Articolo 21 Disposizioni transitorie

Il pubblico avrà accesso allo PsiReg entro un anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza in questione. I dati sui diversi gruppi di persone che, conformemente all'articolo 3, devono essere iscritti nello PsiReg non venivano finora raccolti in un registro centralizzato né erano trattati in modo uniforme. I fornitori di dati, segnatamente i Cantoni e le organizzazioni responsabili del perfezionamento, avranno bisogno di tempo per raccogliere i dati in loro possesso e trattarli come richiesto. Questo si applica innanzitutto ai dati concernenti i titolari di titoli di perfezionamento considerati federali secondo l'articolo 49 capoversi 1 e 2 LPPsi e quelli di autorizzazioni di esercitare la professione secondo il diritto cantonale rilasciate prima dell'entrata in vigore della LPPsi.

Nei Cantoni le autorità responsabili delle autorizzazioni e della vigilanza sulle professioni mediche universitarie ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006¹³ sulle professioni mediche universitarie (LPMed) lo sono anche per le professioni psicologiche secondo la LPPsi. Vista la loro esperienza con il MedReg e il trasferimento di dati nello stesso, dovrebbe essere relativamente facile per i Cantoni far confluire i dati disponibili nello PsiReg. I dieci Cantoni che già si avvalgono di un'interfaccia standard per l'esportazione e l'importazione di dati nel quadro del MedReg potranno utilizzarla anche per il trasferimento di dati nello PsiReg. Sarà invece più difficile il trasferimento di dati da molte organizzazioni responsabili del perfezionamento verso lo PsiReg.

Una sessantina di istituzioni di perfezionamento e le tre associazioni professionali svizzere FSP, SBAP e ASP dispongono di dati rilevanti conservati in modo molto diverso, spesso neanche in forma elettronica. Di conseguenza, a seconda del fornitore di dati il trasferimento dei dati potrà risultare più oneroso e richiedere così più tempo.

Articolo 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore il 1° agosto 2016 assieme agli articoli 38–43 LPPsi.

¹² RS 172.010.58

¹³ RS 811.11

4. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e le cerchie interessate

La gestione del registro delle professioni psicologiche diventa un nuovo compito permanente dell'UFSP. Tuttavia, il fabbisogno di risorse personali e soprattutto materiali è solo temporaneo: lo PsiReg viene allestito sulla base del registro delle professioni mediche, già operativo dal 2008. Di conseguenza, le spese previste per l'intero processo, dallo sviluppo fino alla gestione ordinaria (definizione delle funzionalità, sviluppo del software, programmazione, migrazione dei dati, definizione dei diritti di accesso, informazione e istruzione degli utenti, ecc.), saranno più basse di quelle sostenute per il MedReg. Le necessarie risorse di personale e materiali sono state autorizzate con decisione del Consiglio federale del 5 maggio 2012. Poiché dal 2018 la sezione Registro delle professioni sanitarie dell'UFSP, già responsabile del MedReg, assumerà la gestione permanente dello PsiReg, dopo lo sviluppo e la fase pilota non saranno più necessari fondi supplementari.

Una parte dei costi di gestione del nuovo registro sarà coperta con gli emolumenti. Per l'utilizzazione dei dati conformemente agli articoli 11 e 12 sono riscossi emolumenti secondo l'articolo 19. Si parte dal presupposto che al massimo il 50 per cento degli utenti dell'interfaccia standard sarà soggetta a emolumenti. Si può pertanto supporre che le entrate previste da emolumenti copriranno approssimativamente il 50 per cento delle uscite per l'installazione e l'utilizzazione dell'interfaccia standard.

Nel caso dello PsiReg non sarà possibile coprire tutti i costi con gli emolumenti. I principali utenti potenziali di questi dati, cioè i Cantoni e le organizzazioni responsabili del perfezionamento, sono infatti esonerati dal pagamento in quanto importanti fornitori di dati. Le tre associazioni professionali nazionali – FSP, ASP e SBAP – saranno eventualmente interessate a usare i dati dello PsiReg tramite un'interfaccia standard. Se, nella loro funzione di organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento accreditati secondo la LPPsi, forniranno dei dati allo PsiReg, saranno anch'esse esentate dal pagamento degli emolumenti.

Non potendo ancora prevedere se ci sarà interesse all'impiego dei dati a scopo di ricerca conformemente all'articolo 12, non è possibile stimare l'importo degli emolumenti riscossi per questa forma di utilizzazione.

Ripercussioni per i Cantoni

Le autorità cantonali dovranno affrontare in un primo tempo un onere supplementare per il trasferimento dei dati in loro possesso sui titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia secondo il diritto cantonale anteriore. Una volta che lo PsiReg sarà attivato, lo svolgimento dei compiti assegnati ai Cantoni nell'ambito dell'esecuzione della LPPsi sarà nettamente facilitato. Lo PsiReg agevolerà anche lo scambio d'informazioni tra i Cantoni, per esempio nell'ambito di procedure disciplinari.

Ripercussioni per le organizzazioni responsabili del perfezionamento

Nel settore della psicoterapia, le organizzazioni responsabili del perfezionamento dovranno svolgere temporaneamente un lavoro supplementare per trasferire nel nuovo registro i loro dati relativi ai titolari di titoli di cicli di perfezionamento accreditati provvisoriamente. Questo onere può differire notevolmente a seconda del numero di diplomandi di un simile ciclo di perfezionamento per i quali l'organizzazione dovrà fornire dati e dalla forma nella quale ha tenuto i dati in precedenza. Non è prevista un'indennità alle organizzazioni per compensare l'onere di fornitura dei dati. L'UFSP terrà tuttavia la forma della consegna dei dati il più semplice possibile per contenere al minimo questo onere. È prevista l'utilizzazione di tabelle excel come forma di fornitura di dati semplici. I fornitori di dati non dovranno quindi sostenere costi neanche, ad esempio, per l'acquisizione di software o la formazione di collaboratori.

Per quanto concerne i titolari di titoli federali di perfezionamento nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi, la fornitura dei relativi dati non sarà gravosa per le organizzazioni responsabili, siccome queste sono tenute per legge, conformemente all'articolo 41

capoverso 2 LPPsi, a notificare ogni rilascio di titoli federali di perfezionamento. L'UFSP inserisce i dati nello PsiReg sulla base di questo annuncio e provvede anche all'apposizione della firma, in quanto rappresentante della Confederazione, in veste di cofirmatario del titolo federale di perfezionamento (cfr. art. 8 cpv. 4 e art. 41 cpv. 2 LPPsi e art. 1 OPPsi). In futuro la comunicazione del rilascio dei titoli federali di perfezionamento comporterà un onere contenuto per le organizzazioni responsabili del perfezionamento e sarà persino facilitata grazie al registro.

Ripercussioni per il pubblico

Il registro delle professioni psicologiche offre al pubblico interessato una maggiore trasparenza nel campo della psicologia e della psicoterapia: in futuro i pazienti potranno per esempio consultare il registro per sapere quali psicoterapeuti dispongono di un'autorizzazione di esercitare la professione nel loro Cantone. I clienti che desiderano ricorrere per esempio alla consulenza di uno psicologo dell'età evolutiva o di una psicologa della salute potranno informarsi su PsiReg se questi professionisti dispongono di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero riconosciuto in quel settore specialistico. In questo senso, PsiReg fornisce anche un importante contributo alla garanzia della qualità dei servizi sanitari.